

Causa C-98/24**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

6 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunale del distretto di Praga 1, Repubblica ceca)

Data della decisione di rinvio:

29 gennaio 2024

Parti:

L.P.

A.K.

R.K.

R.F. von K.-K.

Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea**Giudice del rinvio:**

Obvodní soud pro Prahu 1 [OMISSIS] (Tribunale del distretto di Praga 1), rappresentato dal commissario giudiziale incaricato [OMISSIS], notaio a Praga [OMISSIS], Repubblica ceca,

Oggetto del procedimento principale successorio:

1. Il testatore, L. K., residente al momento del decesso a P., Repubblica Ceca, è deceduto il 24 novembre 2022, e il giudice ha riscontrato, in base alle deposizioni delle parti e alle prove documentali (estratti dal registro di stato civile tedesco), che il testatore era vedovo e aveva due figlie, E.D. e N.K.; e i nipoti A.K., R.K. e R.F. von K.-K., figli di N.K.
2. Dalla ricerca nel registro degli atti giuridici mortis causa, tenuto dalla Notářská komora České republiky (Ordine notarile della Repubblica

ceca), è emerso che il testatore ha lasciato due disposizioni a causa di morte:

- una dichiarazione di diseredazione, redatta in forma di atto pubblico (atto notarile) da JUDr. I. S., notaio a P., il 23 giugno 2015, n. NZ 149/2015; dal punto di vista del diritto ceco (in senso lato) si trattava di un tipo di disposizione mortis causa (cfr. *Fiala, Drápal, a kol.*, pag. 62), redatta ancora prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 650/2012 (il regolamento n. 650/2012 è applicabile dal 17 agosto 2015);
 - un testamento, redatto in forma di atto pubblico (atto notarile) da Mgr. R. N., notaio a P., il 20 dicembre 2017, n. NZ 563/2017, che comprendeva anche un disposizione sulla scelta della legge applicabile alla successione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.
3. L'avvocato della figlia N. K. e dei nipoti A. K., R. K. e R. F. von K.-K. nella sua memoria del 30 novembre 2022 ha affermato che il testatore e sua moglie E. K., nata il 20 dicembre 1927 e deceduta il 9 gennaio 2007, compivano il 2 novembre 1999, dinanzi al sig., Dr. J. F., notaio a H., Repubblica federale di Germania, l'atto dispositivo consistente nel testamento congiuntivo (nella lingua originale «*gemeinschaftliches Testament*») secondo il codice civile tedesco, noto anche con la denominazione «*testamento di Berlino*». Successivamente, tale testamento congiuntivo è stato parzialmente modificato da una dichiarazione congiunta dei coniugi effettuata l'8 febbraio 2001 dinanzi al sig. Dr. J.F., notaio a H., Repubblica federale di Germania. Secondo il parere dell'avvocato della figlia e dei nipoti, detto testamento congiuntivo, nella sua versione risultante dalla menzionata dichiarazione successiva (in prosieguo: il «testamento congiuntivo dei coniugi»), costituiva e costituisce una valida manifestazione di ultima volontà congiunta del testatore e di sua moglie, E.K., redatta conformemente alle disposizioni vigenti del diritto tedesco. L'avvocato della figlia N. K. e dei nipoti A. K., R. K. e R. F. von K.-K., nel suo atto del 30 novembre 2022, ha ulteriormente illustrato in modo dettagliato il contenuto del testamento congiuntivo dei coniugi e le disposizioni del BGB (codice civile tedesco) concludendo che il testatore e la moglie avevano espressamente limitato la loro libertà di disporre (in tedesco: *Testierfreiheit*) nel caso di morte di uno dei due. A suo avviso, il testatore, in seguito al decesso dell'altro de cuius, poteva modificare la cerchia dei propri eredi solo designando come eredi alcune delle persone indicate nel testamento congiuntivo dei coniugi e poteva quindi scegliere solo tra le loro figlie, vale a dire tra N.K. e E.D., e i loro figli. L'avvocato di N.K. e dei nipoti A.K., R.K. e R. F. von K.K. ha così giustificato il cosiddetto *effetto vincolante* che comporta la fissazione dei rapporti giuridici dei

defunti che ricorrono a un testamento congiuntivo, rapporti che in seguito al decesso del primo dei coniugi non possono essere più modificati, se non secondo quanto previsto nel testamento congiuntivo dei coniugi.

4. Il giudice del rinvio, nell'ordinanza n. 37 D 227/2022-118, successivamente impugnata in appello, ha ritenuto che sussistesse la competenza internazionale dei giudici cechi a conoscere la successione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 650/2012 e che la competenza territoriale fosse fondata in forza dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), dello Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali; in prosieguo: lo «ZŘS»). Esso ha altresì concluso che la legge che regola la successione nel suo insieme è, in forza dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, la legge ceca.
5. Il giudice del rinvio ha posto fine alla partecipazione della figlia del de cuius, N.K., al procedimento successorio, decidendo che quest'ultimo proseguisse solo con la sig.ra L.P., in qualità di unica erede del testatore risultante dal testamento redatto il 20 dicembre 2017.
6. A seguito dell'impugnazione della figlia N.K. e dei nipoti A.K., R.K. e R.F. von K.-K., il giudice dell'impugnazione ha confermato in parte l'ordinanza del giudice del rinvio (per quanto riguarda la parte del dispositivo che pone fine alla partecipazione della figlia N.K.) annullandola per il resto e rimettendo la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del procedimento.
7. Il giudice dell'impugnazione ha citato l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento sulla successione (se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 25, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare una tale disposizione) deducendone che: la capacità (possibilità giuridica) del testatore di modificare o revocare tale parte del testamento congiuntivo con cui il testatore ha designato come eredi (in caso di premorienza di sua moglie) i nipoti è pertanto necessariamente regolata dal diritto tedesco e non dal diritto ceco (...); secondo il giudice dell'impugnazione tale conclusione non sarebbe neppure contraddetta dalla tesi sostenuta da Magdalena [Pfeiffer] [(Pfeiffer, 173)]. Secondo il giudice dell'impugnazione, il citato parere implica, riguardo ai fatti di causa, soltanto che, se il testatore aveva la capacità, ai sensi della legge tedesca «scelta» (v. articolo 83, paragrafo 4, del regolamento sulla successione), di disporre mediante il testamento congiuntivo, egli avrebbe avuto la capacità di modificare o revocare tale disposizione in qualsiasi momento successivo secondo la legge tedesca, nonostante le disposizioni di altra legge applicabile

(nota: si intende per legge applicabile la legge che disciplina la successione nel suo insieme) al momento della modifica o della revoca, vale a dire senza tener conto di quanto previsto dalla legge ceca successivamente scelta dal testatore. Il fatto che le disposizioni della legge ceca non solo non impedissero al testatore di revocare la designazione dei suoi eredi nel testamento congiuntivo, ma gli consentissero tale revoca senza alcun limite (al contrario della legge tedesca) non avrebbe, secondo il giudice dell'impugnazione, alcuna incidenza sull'applicabilità della legge tedesca riguardo alla modifica o alla revoca del testamento congiuntivo.

8. Il giudice dell'impugnazione ha chiesto al giudice di primo grado (dopo aver accertato il contenuto del diritto tedesco) di stabilire se (ed eventualmente a quali condizioni), secondo la legge tedesca, sia possibile escludere gli effetti della parte del testamento congiuntivo in cui il testatore ha designato come eredi i nipoti A. K., R. K. e R. F. von K.-K. così come ha fatto il testatore nell'atto di diseredazione del 23 giugno 2015 e nel testamento del 20 dicembre 2017. Solo in seguito sarà possibile risolvere la controversia sul diritto all'eredità tra l'erede risultante dal testamento del 20 dicembre 2017 L. P., e i suddetti nipoti del testatore (...). Gli effetti della designazione di L. P. come erede del testatore nel testamento del 20 dicembre 2017 e gli effetti della diseredazione dei nipoti A. K., R. K. e R. F. von K.-K. nell'atto del 23 giugno 2015 devono essere valutati secondo la legge tedesca.

Oggetto e fondamento giuridico delle questioni pregiudiziali:

Il giudice del rinvio pone tre questioni. La **prima questione** riguarda la definizione della nozione di «*disposizione a causa di morte*». Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012, o meglio l'articolo 83, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012, debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «*disposizione a causa di morte*» comprende anche una dichiarazione di diseredazione. In caso di risposta affermativa alla prima questione, **la seconda questione** interpretativa verte sull'individuazione della legge applicabile alla successione nel caso in cui il testatore abbia effettuato, prima del 17 agosto 2015, più atti di disposizione a causa di morte, avendo più di una cittadinanza. **La terza questione** verte, dal canto suo, sull'interpretazione dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, ossia in quale misura tale disposizione esclude l'incidenza di una successiva modifica della legge applicabile sulla capacità di una persona di modificare o revocare una disposizione a causa di morte da essa effettuata.

Questioni pregiudiziali:

1. Se le disposizioni di cui all'articolo 83, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012, debbano essere interpretate nel senso che la nozione di disposizione a causa di morte comprende anche la dichiarazione di diseredazione.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che, qualora il testatore abbia effettuato anteriormente al 17 agosto 2015 più disposizioni a causa di morte conformi alla legge dello Stato che il testatore avrebbe potuto scegliere in conformità con quanto disposto dal regolamento n. 650/2012, la legge che si considera la legge scelta applicabile alla successione è la legge in conformità alla quale il testatore ha effettuato l'ultima disposizione a causa di morte anteriormente al 17 agosto 2015.
3. Se l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che, qualora la capacità di disporre mortis causa del testatore risultasse limitata in virtù di una disposizione a causa di morte effettuata anteriormente al 17 agosto 2015 in conformità alla legge che regolava la sua successione nel suo insieme, e, a seguito di una successiva modifica di tale legge, siano mutate le condizioni per l'esercizio della sua capacità di disporre, la capacità di disporre del testatore continui ad essere limitata in conformità alla legge che sarebbe stata applicabile alla sua successione nel caso di sua morte alla data di stipulazione del patto successorio, indipendentemente dal fatto che, in base alla legge che regola la sua successione nel suo insieme al momento della sua morte, il testatore avesse il diritto di annullare (revocare o modificare) il patto successorio.

Disposizioni del diritto dell'Unione invocate:

Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE,

Articolo 267, lettera b), comma 1, TFUE,

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (in prosieguo: il «regolamento n. 650/2012»);

Articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012,

Articolo 83, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 650/2012.

Disposizioni di diritto nazionale invocate:

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato), articoli 2 e 73a;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ) (legge n. 89/2012, Codice civile, in prosieguo l'«ObčZ»), articolo 1476, articoli da 1491 a 1497, articoli 1537 e 1538, e articoli 1576, 1642, 1643 e 1646;

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (ZŘS) (legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali), articolo 1, articolo 2, lettera f), articolo 3, paragrafo 1, articolo 98, paragrafo 1, lettera a), articoli 100, 101, 103, 110, 113, 138 e 169;

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (legge n. 358/1992 sui notai e sull'attività notarile, in prosieguo il «codice notarile»), articoli 4, 7, 8, 13 e 35b;

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy (decreto n. 37/1992 relativo al regolamento di procedura per i tribunali circoscrizionali e regionali), articolo 90.

Dottrina nazionale richiamata:

Pfeiffer, M. Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry. (Status successorio - Diritto applicabile ai rapporti successori transfrontalieri) Praga: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017;

Fiala, R., Drápal, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475–1720). Komentář. (Commentario al codice civile - IV. Diritto di famiglia) 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio solleva le questioni pregiudiziali in quanto ritiene che una decisione sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione sia necessaria per consentirgli di emettere la sua decisione. Secondo il giudice del rinvio, inoltre, non sussiste un cosiddetto *acte clair* o *acte éclairé* ai sensi della sentenza della Corte nella causa Cilfit e a. (C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335).

Sulla **prima** questione pregiudiziale

1. Secondo l'ObčZ, le disposizioni a causa di morte sono, in senso stretto, un patto successorio, un testamento o un codicillo (articolo 1491

dell'ObčZ), essendo espressamente escluso il testamento congiuntivo (articolo 1496 dell'ObčZ). Il testamento congiuntivo potrebbe essere considerato un «patto successorio» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012; alle stesse conclusioni è pervenuta anche la Corte suprema austriaca (cfr. *Beschluss Oberste Gerichtshof*, n. 2 Ob 123/19f z 29. 6. 2020). D'altro canto, la dottrina ceca richiamata include tra le disposizioni a causa di morte, in senso lato, anche altri atti giuridici del testatore non espressamente menzionati all'articolo 1491 dell'ObčZ con i quali esso regola i rapporti dopo la sua morte. Oltre al testamento, al patto successorio e al codicillo, nelle disposizioni a causa di morte rientra, tra l'altro, la **dichiarazione di diseredazione** (cfr. *Fiala, Drápal, a kol.*, pag. 62).

2. Il giudice del rinvio ritiene che sia ragionevole, equo e conforme all'istituto, generalmente inteso, della disposizione a causa di morte con la quale il testatore dispone in senso positivo a causa [di morte] indicando i propri eredi, oppure in senso negativo privando gli eredi legittimi (i propri figli, eventualmente discendenti più lontani) del loro diritto alla quota di legittima e del loro diritto all'eredità, interpretare l'articolo 83, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012, nel senso che tra le disposizioni a causa di morte, ai sensi di citato articolo, rientri anche la dichiarazione di diseredazione e non soltanto il testamento, il testamento congiuntivo o il patto successorio (lo stesso potrebbe valere per l'articolo 83, paragrafo 3). Secondo il giudice del rinvio, la dichiarazione di diseredazione è una delle forme di testamento negativo in cui il testatore manifesta esteriormente la propria volontà che non ereditino determinate persone che altrimenti avrebbero da lui ereditato per legge. Si tratta di una situazione analoga a quella in cui il testatore designa nel testamento (nel testamento congiuntivo o nel patto successorio) come sue eredi determinate persone. Il testatore regola, sia nel testamento (nel testamento congiuntivo o nel patto successorio), sia nel testamento negativo (ossia nella dichiarazione di diseredazione), la propria successione, in altre parole, regola i rapporti **(giuridici) dopo la sua morte**.
3. La dottrina ceca commentata, in conformità all'ObčZ, intende l'istituto della diseredazione nel senso che mediante quest'ultima l'erede legittimo è privato del suo diritto all'eredità (diseredazione totale) oppure il suo diritto alla quota di legittima è ridotto (diseredazione parziale). Ai sensi dell'articolo 1643, paragrafo 1, dell'ObčZ sono eredi legittimi i figli del testatore, e se essi non ereditano, i loro discendenti. Dal punto di vista del testatore, la diseredazione può essere intesa come una misura (estrema) (*ultima ratio*) con la quale il testatore sanziona il proprio discendente (indegno) che abbia tenuto una condotta integrante almeno uno dei motivi legali di diseredazione (v. al riguardo *Fiala, Drápal, e a.*, pag. 388).

4. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012 precisa espressamente che solo un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio sono disposizioni a causa di morte; in tale elencazione è **assente**, ad esempio, il *codicillo* o la **dichiarazione di diseredazione**. L'articolo 83, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 650/2012 utilizza l'espressione «*disposizione a causa di morte*». La questione è quindi se l'espressione «*disposizione a causa di morte*», contenuta in detto articolo, debba effettivamente essere intesa nel senso che si riferisce unicamente ed esclusivamente alle tre categorie (tipi) di disposizioni a causa di morte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012, e che tra tali disposizioni a causa di morte non rientra nessun altro atto giuridico del testatore con il quale egli provvede a regolare i rapporti dopo il proprio decesso. Il giudice del rinvio ritiene alquanto illogico che la nozione di «*disposizione a causa di morte*» includa un testamento (mediante il quale il testatore designa i propri eredi, eventualmente anche i legatari) e, allo stesso tempo, che non rientri in tale nozione una dichiarazione di diseredazione (come una delle forme di testamento negativo) con la quale il testatore priva l'erede legittimo del diritto all'eredità e del diritto alla quota di legittima, anche se **il testatore, in tal modo, altresì effettua una disposizione a causa della sua morte**.

Sulla **seconda** questione pregiudiziale

1. In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio ritiene non ancora risolta la questione di quale sia il diritto applicabile alla successione qualora il testatore, che fosse una persona con più di una cittadinanza, abbia redatto, anteriormente al 17 agosto 2015, più atti di disposizione a causa di morte.
2. Il testatore poteva redigere, anteriormente al 17 agosto 2015, diversi atti di disposizione a causa di morte e, se all'epoca aveva più di una cittadinanza, poteva disporre mortis causa conformemente all'ordinamento giuridico dei diversi Stati di cui aveva, allora, la cittadinanza. La questione che si pone naturalmente è quella di stabilire quale di tali ordinamenti diventi la legge applicabile alla successione al momento del decesso del testatore ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012. Il giudice del rinvio parte dal presupposto che la legge applicabile alla successione dovrebbe essere la legge dello Stato in conformità alla quale il testatore effettuò l'ultima disposizione a causa di morte anteriormente al 17 agosto 2015. Dunque, se il testatore L.K., assieme alla moglie, E.K., il 2 novembre 1999 ha redatto un testamento congiuntivo in conformità al diritto tedesco (presso un notaio tedesco) e il 23 giugno 2015 presso un notaio ceco, conformemente al diritto ceco, ha effettuato una dichiarazione di diseredazione, allora la legge

ceca si considera, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012, la legge scelta applicabile alla successione.

Sulla **terza** questione pregiudiziale

1. **Da un lato**, esiste un'interpretazione dottrinale di detto articolo, in particolare nella Repubblica federale di Germania, secondo la quale l'obiettivo di tale disposizione dovrebbe essere la certezza del diritto, e, tenuto conto di tale obiettivo, occorre altresì applicare tale disposizione ai casi in cui il testatore, con la modifica della legge applicabile alla situazione successoria, non abbia perso la capacità di disporre, ma siano (solo) mutate le condizioni per il suo esercizio. Secondo tale interpretazione, anche in tal caso, alla revoca o alla modifica di una disposizione a causa di morte, dovrebbe continuare ad applicarsi la legge applicabile nel momento della disposizione iniziale mortis causa (al momento della redazione del testamento congiuntivo). Dall'altro lato, il giudice del rinvio ritiene che la capacità di testare di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretata nel senso che esclude l'incidenza di una successiva modifica della legge applicabile sulla capacità della persona di modificare o revocare la disposizione a causa di morte effettuata. Pertanto, se il testatore aveva la capacità di testare, egli avrà sempre la capacità di annullare o modificare tale disposizione in qualsiasi momento successivo.
2. Il giudice del rinvio sottolinea, innanzitutto, che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 prevedeva, in via principale, uno scenario opposto a quello della presente controversia successoria. Doveva trattarsi di casi in cui il testatore, che aveva la capacità di fare una disposizione a causa di morte in forza della legge applicabile nel momento della stessa disposizione, aveva perso la capacità di disporre a seguito della modifica della legge applicabile ai rapporti giuridici successivi e non poteva quindi revocare o modificare la propria disposizione. Soltanto secondo la dottrina tedesca commentata (cui ha fatto riferimento l'avvocato dei nipoti), l'obiettivo di tale disposizione potrebbe essere (anche) la certezza del diritto e, alla luce di tale finalità, occorrerebbe applicare tale disposizione anche quando, con la modifica della legge applicabile ai rapporti successivi, il testatore non abbia perso la capacità di disporre, ma siano (solo) mutate le condizioni per il suo esercizio. Anche in questo caso, per quanto riguarda la revoca o la modifica di una disposizione a causa di morte, secondo la dottrina tedesca commentata, si dovrebbe continuare ad applicare la legge applicabile al momento della redazione della disposizione a causa di morte iniziale (vale a dire all'epoca della redazione del testamento congiuntivo). Tuttavia, tale posizione non è unanimemente sostenuta. Infine, anche la Pfeiffer ritiene che, se la persona aveva la capacità di fare una disposizione a causa di morte in

forza della legge in quel momento applicabile, la stessa può modificare o revocare tale disposizione in qualsiasi momento successivo, nonostante le pertinenti disposizioni della legge applicabile al momento della modifica o della revoca di tale disposizione. Se il testatore aveva la capacità di testare, avrà sempre la capacità di annullare o modificare la disposizione a causa di morte da lui effettuata in qualsiasi momento successivo (*Pfeiffer*, pag. 173).

3. Secondo il giudice del rinvio, dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 **non risulta** che la limitazione della capacità del testatore di disporre mortis causa debba essere «conservata» «per l'eternità» conformemente alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione di tale testatore nel caso del suo decesso alla data della conclusione del patto successorio, e ciò nonostante il fatto che, in forza della legge che regola la sua successione nel suo insieme al momento del suo decesso, il testatore avesse il diritto di annullare (revocare o modificare) il patto successorio.
4. Il giudice del rinvio parte dalla premessa secondo cui la capacità di testare di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretata nel senso che esclude l'incidenza di una successiva modifica della legge applicabile sulla capacità di una persona di modificare o revocare una disposizione a causa di morte da essa effettuata.

Sulla legittimazione, del commissario giudiziale incaricato, a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale in nome dell'Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunale del distretto di Praga 1)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dello ZŘS: in forza della presente legge, i giudici trattano e giudicano le cause in essa indicate. Ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1, dello ZŘS: gli atti del giudice di primo grado nell'ambito della procedura successoria sono compiuti, in qualità di commissario giudiziale, da un notaio al quale l'organo giurisdizionale ha conferito tale incarico, salvo ove diversamente previsto in seguito. L'articolo 100, paragrafo 2, del DPR elenca le eccezioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 100, paragrafo 1, dello ZŘS; tale elenco non include il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; il commissario giudiziale incaricato è quindi autorizzato a procedere in tal modo. Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2 dello ZŘS: l'organo giurisdizionale decide sul conferimento dell'incarico al notaio dopo l'apertura del procedimento con ordinanza che non occorre notificare.
2. Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4 dello ZŘS: il **notaio**, il candidato notaio, il praticante notaio e l'impiegato del notaio che ha

superato l'esame di abilitazione in forza di un altro atto normativo, **dispongono, nell'ambito del procedimento successorio, per il compimento degli atti in qualità di commissario giudiziale, di tutti i poteri propri del giudice quale pubblica autorità preposta all'amministrazione della giustizia.**

3. Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, del decreto n. 37/1992: la decisione sulla successione indica il nome e il cognome del commissario giudiziale, il recapito del suo studio notarile e l'indicazione che egli è stato incaricato, nel procedimento successorio, dal giudice competente in materia di successioni, di compiere atti in qualità di commissario giudiziale. Le informazioni sui mezzi di ricorso riportano come luogo di deposito del ricorso l'indirizzo della sede del tribunale competente per le successioni e l'indirizzo dello studio notarile del commissario giudiziale. La decisione sulla successione, redatta per iscritto, è sottoscritta dal commissario giudiziale, dal notaio coadiutore designato conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del codice notarile, dal socio del notaio o dal candidato notaio designato dall'ordine notarile per rappresentare il notaio nell'esercizio delle sue funzioni.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DIVERSO